

23 giugno 2026

Cessione dei crediti e affidamento della gestione al cedente

Tribunale UE, II Sezione, 17 giugno 2026, causa T-184/2025

La controversia *de qua* trae origine dalla cessione, da parte di un istituto di credito finlandese a una società finanziaria controllata, di un portafoglio di mutui ipotecari, con mantenimento in capo alla cedente del servizio di gestione dei crediti verso corrispettivo (e.g. calcolo delle rate, degli interessi e delle commissioni, modifiche contrattuali ed eventuale riscossione). La banca riteneva che questi servizi fossero esenti da IVA.

Le autorità finlandesi, tuttavia, giungevano ad una conclusione differente ritenendo che tali servizi fossero da assoggettare ad IVA. La questione controversa è approdata al Tribunale UE su rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema finlandese.

Il Tribunale ha escluso che tali servizi di gestione possano beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 135, § 1, lett. b) della direttiva 2006/112/CE – che esenta la concessione, la negoziazione e la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi – così come di quelle previste alle lett. c) e d) della medesima disposizione, relative, rispettivamente, all'assunzione di garanzie e alle operazioni concernenti crediti (depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti e simili).

In specie, quanto alle esenzioni di cui alla lett. b), la *ratio decidendi* muove dal rilievo che tale disposizione esenta «la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi» in un'unica previsione che contempla altresì la concessione e la negoziazione dei crediti: l'esenzione mira, dunque, a tutelare il rapporto creditizio nella sua interezza e va letta *ratione personae*. Poiché la formula «da parte di chi li ha concessi» si presta, nelle diverse versioni linguistiche, a designare tanto il finanziatore originario quanto l'attuale titolare del credito, il Tribunale ha ritenuto più coerente con la finalità della norma un'interpretazione secondo la quale l'esenzione spetta soltanto a chi, al tempo della gestione, è titolare del credito.

Rilievo pratico e impatto sulla prassi italiana:

Il principio affermato dai giudici unionali sembrerebbe netto: l'esenzione sulla gestione del credito accede al rapporto creditizio, non all'identità di chi ha originariamente concesso il credito, sicché, ceduto quest'ultimo, i servizi di gestione non godono dell'esenzione e divengono imponibili. **Una lettura di segno opposto a quella cui era pervenuta l'amministrazione italiana, che con la Risoluzione n. 106/E/2016 aveva riconosciuto l'esenzione al *servicing dell'originator* nelle cartolarizzazioni ex L. 130/1999, ricondotto alla nozione di «gestione dei crediti da parte dei concedenti» sul presupposto della natura oggettiva dell'esenzione finanziaria.**

Rispetto a tale impostazione, quanto statuito dal Tribunale unionale rischia di rivelarsi dirompente. Gli operatori dovranno valutarne gli impatti e considerare eventuali adeguamenti contrattuali.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Chiarenza
Partner

Co-Responsabile di Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

Luca Dal Cerro
Partner

Co-Responsabile di Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | ldalcerro@gop.it

Francesca Staffieri
Partner

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | fstaffieri@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.